

consentite, in base alle deroghe previste all'art. 98 comma 5 del Regolamento Regionale n.33/R/2011, con un numero minimo di 20 cacciatori iscritti a ciascuna squadra. La caccia al cinghiale nelle zone non vocate è consentita dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 in forma singola o in gruppi costituiti da non più di quattro persone, alla cerca o all'aspetto, con o senza l'ausilio del cane, da effettuarsi tutti i giorni utili all'attività venatoria dai cacciatori che hanno effettuato l'opzione di cui all'articolo 28 comma 3 lettera D) della L.R. 3/94 e dai cacciatori che hanno effettuato l'opzione di cui all'articolo 28 comma 3 lettera C) della L.R. 3/94 solo se non iscritti in squadre di caccia in battuta al cinghiale operanti sul territorio regionale. Oltre alla modalità di caccia sopra riportata l'A.T.C. potrà, sulla base di eventuali richieste di interventi di abbattimento ricevute da parte di soggetti pubblici o privati, autorizzare discrezionalmente l'effettuazione di battute all'interno della zona non vocata utilizzando le squadre di caccia in battuta operanti sul territorio provinciale unicamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e nei giorni festivi purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio. Tutti i cacciatori che vogliono svolgere la suddetta attività devono preventivamente iscriversi in un apposito registro tenuto dall'A.T.C. Firenze 4, ed indossare, durante gli abbattimenti, indumenti ad alta visibilità (giilet o giubbotto) nonchè provvedere ad apporre a tutti i capi abbattuti, prima della rimozione dal luogo dell'abbattimento, l'apposito contrassegno fornito dall'A.T.C. Firenze 4.

ALLENAMENTO ED ADDESTRAMENTO CANI: Il periodo per l'allenamento e l'addestramento dei cani è previsto, sulla base delle disposizioni della Del. G.P. Prato n. 202 del 23/07/2013, nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica, dal 25 agosto al 12 settembre 2013 dal sorgere del sole alle ore 10.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00, sull'intero territorio provinciale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'addestramento è consentito ai soli cacciatori iscritti all'A.T.C.. L'allenamento e l'addestramento non è consentito nei terreni in attuazione di coltivazione, (art.42 comma 2 L.R. 3/94 e Delib. C.R.T. 588/94), anche se privi di tabellazione. Inoltre l'allenamento non è consentito nei giorni di caccia che saranno autorizzati dalla Regione quali preaperture. Poiché l'attività è consentita esclusivamente agli iscritti all'A.T.C. si ricorda che è opportuno avere con sé la ricevuta di versamento dei propri ATC.

CACCIA NELLE ZPS (Zone di Protezione Speciale): Nella ZPS istituita sul territorio della Provincia di Prato, come ampliamento del SIR-SIC-ZPS "Stagni della piana fiorentina" ridenominato in "Stagni della piana fiorentina e pratese", identificata come "Piana Pratese" le disposizioni del presente Calendario si applicano facendo salve le disposizioni della Delibera di Giunta Regionale n.454 del 16/06/2008 avente per oggetto "D.M. 17.10.2007 del Ministero Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare - Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e zone di protezione speciale ((ZPS)", nonchè eventuali ulteriori disposizioni regionali derivanti dal recepimento del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 22/01/2009 "Modifica del decreto 17 ottobre 2007, concernente i criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione ZCS e Zone di Protezione speciale". La perimetrazione della ZPS è consultabile sul sito internet www.provincia.prato.it nella pagina relativa alla caccia.

Nella ZPS "Piana Pratese" l'esercizio venatorio è consentito secondo le seguenti modalità:

- nel mese di gennaio l'attività venatoria è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di giovedì e domenica;
- è vietata la caccia nei giorni di preapertura individuati dalla Regione Toscana;
- è vietata la caccia in deroga ai sensi dell'art. 9 paragrafo 1 lettera c) della Direttiva 79/409/CEE;
- è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, nonchè nel raggio di m. 150 dalle rive più esterne;
- è vietato l'abbattimento, in data antecedente al 2 Ottobre 2013, di esemplari appartenenti alle specie Codone (Anas acuta), Marzaiola (Anas querquedula), Mestolone (Anas clypeata), Alzavola (Anas crecca), Canapiglia (Anas strepera), Fischione (Anas penelope), Moriglione (Aythya ferina), Folaga (Fulica atra), Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), Porciglione (Rallus aquaticus), Beccaccino (Gallinago gallinago), Beccaccia (Scolopax rusticola), Frullino (Lymnocyrtus minimus), Pavoncella (Vanellus vanellus);
- è vietato abbattere esemplari appartenenti alle specie Combattente (Philomachus pugnax) e Moretta (Aythya fuligula)
- è vietato l'addestramento dei cani anteriormente al 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
- è vietata la distruzione o il danneggiamento intenzionale di nidi e ricoveri di uccelli.

ULTERIORI PRESCRIZIONI per il territorio della ZPS "Piana Pratese":

- è vietato il prosciugamento intenzionale per gli appostamenti fissi a palmipedi e trampolieri inclusi nel perimetro della ZPS almeno fino a fine giugno, (salvo casi particolari da comunicare e concordare con la Provincia) ed è richiesta una comunicazione preventiva sulle operazioni di manutenzione ordinaria del lago;

SETTIMANA VENATORIA: la settimana venatoria inizia il lunedì.

TESSERINO VENATORIO: la riconsegna del tesserino venatorio stagione 2013/2014 dovrà avvenire, presso il Comune di residenza o in caso di cambio di residenza al Comune che lo ha rilasciato, entro il 20 marzo 2014.

A) Elencazione delle zone del territorio provinciale ove è vietato l'esercizio venatorio:

1) ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA (Ha. 3184)

- Valiano (Montemurlo) - Carteano (Prato) - Villanova (Vaiano) - Cotone (Cantagallo e Vaiano) - Elzana (Carmignano) - Monteferrato (Prato e Montemurlo)

2) FONDI CHIUSI E AREE SOTTRATTE ALLA CACCIA PROGRAMMATA (Ha. 259,1)

- Villa Vittoria (Carmignano) - Cascine di Tavola (Prato) - S.Gaudenzio (Vaiano) - Valibona (Prato) - La Villa (Cantagallo) - Fontani (Vernio)

3) RISERVA NATURALE PROVINCIALE "ACQUERINO-CANTAGALLO"

Ha. 1867 di cui Ha. 1515 di territorio demaniale

4) COMPLESSO DEMANIALE (Ha. 211,2)

- Acquerino-Luogomano (Montemurlo)

5) ZONE DI PROTEZIONE (Ha. 1014,7)

- Piana di Prato (Prato e Montemurlo) - Iavello (Montemurlo)

- Schignano (Vaiano)

B) Elencazione delle zone del territorio provinciale riservate alla gestione privata della caccia (Ha. 461)

Azienda faunistico-venatoria di Artimino (Carmignano)

C) Elencazione delle zone del territorio provinciale destinate alla gestione programmata della caccia

I territori provinciali non compresi nei punti A) e B).

Prato, 23/07/2013

Il Presidente

Lamberto Nazzareno Gestri



PROVINCIA DI PRATO

IL PRESIDENTE

Vista la L. 157/92 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e s. m. i.;
Vista la L.R.T. 3/94 di recepimento della L.157/92 e s.m.i.;
Vista la L.R.T. 20/02 "Calendario venatorio e modifiche alla legge regionale 12 gennaio 1994, n.3" e s. m. i.;
Viste le Delib. G.R.T. n. 419 del 03/06/2013 e n. 556 del 08/07/2013;

Viste le Delib. G. P. Prato n. 201 e 202 del 23/07/2013;

RENDE NOTO IL SEGUENTE

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE STAGIONE 2013/2014

Testo coordinato della L.R. 20/2002 - Calendario venatorio e modifiche alla L.R. 3/94.

Capo I - Stagione venatoria

Art. 1 - Stagione venatoria e giornate di caccia

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio di ogni anno.

2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.

3 bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.

Art. 2 - Giornata venatoria

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:

a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);

b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);

c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);

d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;

e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;

f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;

g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;

h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;

l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30.

Fanno eccezione:

a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;

b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

Capo II - Esercizio della caccia

Art. 3 - Modalità e forme di caccia

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.

2. Le province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita.

3. E' vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.

4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.

5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1, comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucro e scarico.

6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.

7 bis. Le province nell'ambito del calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.

8. La caccia alla lepore in battuta può essere effettuata con un massimo di sette partecipanti.

Art. 4 - Carniere giornaliero

1. Per ogni giornata di caccia il carniere complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.

2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:

a) lepore: un capo;

b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;

c) beccaccia: tre capi;

d) tortora: dieci capi.

3. I limiti giornalieri di carniere relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla provincia.

4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

Art. 4 bis - Sicurezza nell'esercizio venatorio

1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

Art. 5 - Allenamento ed addestramento cani

1. L'allenamento ed l'addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all'articolo 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale),

sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994, n. 588, anche se prive di tabellazione.

Art 6 - Tesserino venatorio

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (■) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.

3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (X) o (I) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato.

Art. 6 bis - Abrogato

Capo III - Calendario venatorio

Art. 7 - Periodi di caccia e specie cacciabili

1. Abrogato 2. Abrogato 3. Abrogato 4. Abrogato 5. Abrogato

6. Nel rispetto delle indicazioni contenute nei propri piani faunistico venatori, le Province approvano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.

6 bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d) della l.r. 3/1994, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio.

Art. 8 - Deroghe

1. La Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (*Streptopelia*

turtur), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 2, della l. 157/1992.

2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.

3. Nelle aziende agriturismo-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepore in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.

4. Le province possono, sentiti i comitati di gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le aziende faunistico venatorie e agriturismo venatorie, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio.

4 bis. Le province adottano tutti i provvedimenti necessari all'eradicazione della minilepre dai propri territori. Durante la stagione venatoria le province possono consentire ai cacciatori l'abbattimento della minilepre.

Capo IV - Modifica alla Legge Regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio")

Artt. 9-12 - Omissis

Capo V - Norme generali

Art. 13 - Immissioni

1. Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto appositamente predisposte dove la caccia è vietata.

Art. 14 - Sanzioni

1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla l.r. 3/1994 e dalla l. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'articolo 58 della l.r. 3/1994.

2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da euro 5,00 a euro 30,00.

Art. 15 - Norma finale

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.

2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3(8) (Regolamento di accesso e gestione degli Ambiti territoriali di caccia) determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

Art. 16 - Abrogazione

1. La L.R. 27/01 (Calendario venatorio 2001-2002) è abrogata.

Indicazioni di cui alla Delib. G.R.T. n. 556 del 08/07/2013

1) è autorizzata la caccia alle seguenti specie per i periodi indicati:

- Dal 15 settembre al 30 dicembre 2013 la caccia è consentita alle specie: coniglio selvatico, merlo, quaglia, tortora (*Streptopelia turtur*) e fagiano. Nelle Aziende faunistico venatorie, nella aziende agriturismo-venatorie e in specifici distretti individuati all'interno degli ATC, le Province possono autorizzare il prelievo del fagiano nel mese di gennaio 2014 in presenza di specifici piani di prelievo.

- Dal 15 settembre al 30 novembre 2013 la caccia è consentita alle specie: starna e pernice rossa. Le Province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistico venatorie nelle quali la Provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.

- Dal 2 ottobre al 30 dicembre 2013 la caccia è consentita alla specie allodola;

- Dal 15 settembre all'8 dicembre 2013 è consentita la caccia alla specie lepore comune;

- Dal 15 settembre al 31 ottobre 2013 è consentita la caccia alla specie combattente;

- Dal 2 ottobre 2013 al 20 gennaio 2014 la caccia è consentita alla specie beccaccia;

- Dal 2 ottobre 2013 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita alle seguenti specie: cesena e tordo sassello;

- Dal 1 novembre 2013 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita alla specie moretta;

- Dal 15 settembre 2013 al 30 gennaio 2014 la caccia è consentita alle seguenti specie: tordo bottaccio, alzavola, beccaccino, canapiglia, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moriglione, pavoncella, porciglione e volpe.

2) sono fissati i seguenti limiti di carniere stagionali prudenziali, per le specie:

- allodola, 50 capi per cacciatore,

- codone, quaglia, tortora e pavoncella 25 capi per specie e per cacciatore,

- beccaccia e moretta, 20 capi per specie e per cacciatore,

- combattente e pernice rossa, 10 capi per specie e per cacciatore,

- starna, 5 capi per cacciatore,

3) è vietato utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno di tutte le zone umide del territorio della Regione Toscana, quali laghi naturali e artificiali, stagni, paludi, acquitrini permanenti, lanche e lagune d'acqua dolce, salata e salmastra.

PER LA PROVINCIA DI PRATO RENDE NOTO INOLTRE LE SEGUENTI INTEGRAZIONI

a) **art. 3 punto 2:** la caccia vagante, con o senza l'ausilio del cane, è vietata a partire dal 1 gennaio 2014, con le seguenti eccezioni:

- la caccia in battuta al cinghiale nelle aree cacciabili all'interno della zona vocata per la medesima specie è consentita fino al 12 gennaio 2014;

- la caccia in battuta alla volpe nelle zone collinari è consentita, con un numero minimo di otto partecipanti e l'uso esclusivo di cani da volpe, fino al 30 gennaio 2014;

- la caccia vagante, con o senza l'uso del cane, nella zona di pianura sotto delimitata è consentita fino al 30 gennaio 2014;

DELIMITAZIONE ZONA DI PIANURA

- A NORD: dal perimetro della "Zona di Protezione", istituita ai sensi dell'art. 14 L.R. 3/94, compreso tra il limite di confine con la provincia di Pistoia (Torrente Agna in corrispondenza della ferrovia Firenze - Pistoia) ed il limite di confine con la provincia di Firenze (autostrada A11 Firenze mare);

- A EST: seguendo il confine di provincia con Firenze dall'intersezione con l'autostrada A11 Firenze - mare (confine della zona di protezione) fino all'intersezione con la SR n.66 Firenze - Pistoia (loc. Ponte all'Asse);

- A SUD: dalla SR n. 66 Firenze-Pistoia nel tratto compreso tra il limite con la provincia di Firenze (loc. Ponte all'Asse) e quello con la provincia di Pistoia (loc. Il Calice);

- A OVEST: dal confine con la provincia di Pistoia compreso tra la SR n.66 Firenze - Pistoia (loc. Il Calice) e la ferrovia Firenze - Pistoia (confine della "Zona di Protezione");

b) **art. 3 punto 2:** nel periodo dal 9 dicembre 2013 al 30 gennaio 2014 è vietato l'uso del cane da seguita ad eccezione della caccia al cinghiale e di quella alla volpe nelle zone, nei periodi e con le modalità consentite;

c) **art. 3 punto 7 bis:** la caccia alla beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca con segnatura sul tesserino venatorio subito dopo l'abbattimento. Nel periodo tra il 1 ed il 20 gennaio 2014 la caccia è consentita unicamente nelle aree boscate (definite ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. 39/2000) incluse nei territori vocati al cinghiale;

d) **art. 7 punto 1:** la caccia alla starna e la pernice rossa è consentita dalla terza domenica di settembre (15 settembre) al 30 novembre 2013 su tutto il territorio provinciale cacciabile;

e) **art. 7 punto 2:** la caccia alla lepore comune è consentita sul territorio provinciale dal 15 settembre al 8 dicembre 2013;

f) **art. 7 punto 6:** sono consentite forme di prelievo selettivo esclusivamente a carico di capriolo, cervo e daino nel rispetto delle indicazioni dei rispettivi piani di abbattimento e con parere dell'ISPRA. I periodi di prelievo saranno i seguenti:

- Capriolo: maschi classi I - II - III dal 15 giugno al 15 luglio 2013 e dal 15 agosto al 30 settembre 2013, femmine classi I - II dal 01 gennaio al 15 marzo 2014, maschi e femmine classe 0 dal 01 gennaio al 15 marzo 2014;

- Cervo: maschi classe I dal 1 agosto al 15 settembre 2013 e dal 1 ottobre 2013 al 15 marzo 2014, maschi classi II dal 1 ottobre 2013 al 15 marzo 2014, maschi classe III e IV dal 1 ottobre 2013 al 15 febbraio 2014, maschi classe 0, femmine classi 0 I e II dal 1 gennaio al 15 marzo 2014;

- Daino: maschi classe I dal 1 al 30 settembre 2013 e dal 1 novembre 2013 al 15 marzo 2014, maschi classi II e III dal 1 gennaio al 15 marzo 2014, maschi e femmine classe 0 dal 1 gennaio al 15 marzo 2014;

art. 8 punto 1: caccia da appostamento per le specie tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia e cornacchia grigia nel giorno 1 settembre 2013, previa richiesta di autorizzazione da inoltrare alla Giunta Regionale e salvo diverse ed eventuali ulteriori decisioni condivise con le altre Province della Regione Toscana;

h) **art. 8 punto 4:** la caccia al fagiano, sentito l'A.T.C., è vietata a partire dal 1 gennaio 2014, fatta eccezione per l'Azienda faunistico-venatoria "Artimino" nel Comune di Carmignano dove la stessa è consentita, sulla base del piano di assestamento approvato da parte di questa Amministrazione, fino al 30 gennaio 2014;

CACCIA DI SELEZIONE: Ai sensi della Deliberazione G.R.T. n. 419 del 03/06/2013 nell'ambito dei piani di abbattimento degli ungulati in selezione di cui all'articolo 7, comma 6, della l.r. 20/2002, il prelievo dei capi assegnati è consentito per cinque giorni alla settimana, escluso il martedì e il venerdì, nei periodi diversi dal periodo 15 settembre 2013 - 31 gennaio 2014;

CACCIA AL CINGHIALE: ai sensi della Deliberazione G.R.T. n. 419 del 03/06/2013 che disciplina il periodo di caccia alla specie cinghiale nel periodo dal 1 ottobre 2013 al 31 dicembre 2013 o dal 1 novembre 2013 al 31 gennaio 2014, dando facoltà alla Province di definire le zone, i periodi e le giornate di caccia, si stabilisce che la caccia in battuta al cinghiale all'interno delle zone vocate alla specie è consentita ai soli cacciatori abilitati alla caccia al cinghiale in battuta iscritti all'A.T.C. Firenze 4 o autorizzati a cacciare in mobilità, a partire dal 12 ottobre 2013 fino al 12 gennaio 2014, previo acquisizione di parere ISPRA, esclusivamente nei giorni di mercoledì, sabato e domenica e nei giorni festivi purché non ricadenti nelle giornate di silenzio venatorio. Le battute di caccia, da effettuarsi nei giorni suddetti, sono